

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il tratto di strada « innesto strada statale n. 156, dei monti Lepini-Ceccano », della lunghezza di km. 5 + 100, ha i requisiti previsti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Frosinone, che si sono pronunciati rispettivamente il 31 gennaio 1969, l'8 settembre 1969 ed il 24 febbraio 1969;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto di strada « innesto strada statale n. 156 dei monti Lepini-Ceccano », della lunghezza di chilometri 5 + 100, è classificato statale con la denominazione di strada statale n. 156/Dir « dei monti Lepini ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1970
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 226

(1740)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Caserta retribuiti esclusivamente a percentuale.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo

art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 19, primo comma, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari; Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, i salari medi mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Caserta, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data dell'11 luglio 1968.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Caserta.

Qualifiche del personale	Esercizi		
	categoria 1 ^a	categoria 2 ^a	categoria 3 ^a e 4 ^a
1 ^a categoria	45.000	39.000	33.000
2 ^a categoria	39.000	34.000	29.000
3 ^a categoria	30.000	26.000	24.000

Alle misure suddette devono essere aggiunti i valori del vitto e dell'alloggio nella misura di seguito specificata:

- a) per due pasti giornalieri: L. 7000 mensili;
b) per l'alloggio: L. 1500 mensili.

Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive di gratifica natalizia e caro pane.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1749)